

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2019

Fornaci di Barga, 1 luglio 2019

A tutti i clienti
LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione in G.U. il Decreto Crescita (G.U. n. 151 del 29/06/2019 della Legge 58/2019 c.d. Decreto Crescita) – *segnalazione dello spostamento di alcune scadenze importanti a seguito dell'introduzione dei nuovi I.S.A. (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale).*

È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019** la **L. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019** (c.d. Decreto crescita), la quale, tra l'altro, introduce una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle **principali scadenze fiscali**.

Il Decreto crescita, infatti, non prevede soltanto il **differimento di versamenti al 30 settembre** per i soggetti Isa, ma **fa slittare al 30 novembre i termini per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi**.

L'**articolo 4 bis, comma 2, D.L. 34/2019** modifica infatti l'**articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998**, che, a seguito delle **novità**, prevede quanto segue:

- le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno,
- ovvero **in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**.

Per i **soggetti Ires**, invece, il nuovo termine previsto è **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Il maggior termine previsto, di cui sarà possibile beneficiare sin dalla presentazione della prossima **dichiarazione dei redditi**, non riguarda solo i soggetti Isa, ma **tutti i contribuenti**, i quali potranno quindi presentare i **modelli Redditi 2019 e Irap 2019 il prossimo 2 dicembre** (cadendo il **30 novembre di sabato**).

La nuova scadenza, inoltre, **non costituisce un differimento concesso per il solo anno 2019**, avendo il Decreto crescita definitivamente modificato i **termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni**.

Giova da ultimo ricordare che il nuovo termine porta con sé la modifica di una serie di **ulteriori scadenze**, le quali sono legate appunto ai **termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi**: basti pensare, ad esempio, al maggior termine entro il quale potrà essere trasmessa la c.d. **dichiarazione tardiva**.

Un altro importante differimento riguarda poi la **dichiarazione Imu e Tasi**, che, dal **30 giugno**, è stata differita al **31 dicembre (articolo 3-ter D.L. 34/2019)**.

Tornando invece a concentrare l'attenzione sulla **prevista proroga dei versamenti**, si ritiene opportuno ricordare che potranno essere versati il prossimo **30 settembre**:

- il **saldo** e il **primo acconto** risultanti dalle **dichiarazioni Irpef, Ires e Irap**,
- il **saldo** e il **primo acconto** dell'**imposta sostitutiva** prevista per i **contribuenti forfettari** e per i **contribuenti minimi**,
- il **saldo** e il **primo acconto** della **cedolare secca** (pur **non** trattandosi di redditi riconducibili all'**attività d'impresa del contribuente**),
- il **saldo** dell'**addizionale regionale**, nonché il **saldo** e il **primo acconto** dell'**addizionale comunale Irpef**,
- il **saldo** e il **primo acconto** dell'**Ivie** e dell'**Ivafe**,
- i **diritti camerali**, essendo i termini di versamento degli stessi **legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 8, comma 2, D.M. 11.05.2001)**,
- l'**Iva annuale 2018** (non rientra, invece, nella proroga l'**Iva trimestrale 2019** in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle **dichiarazioni annuali**),
- il **saldo** e il **primo acconto** dei **contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale** (sul punto si impone però una distinzione: mentre gli **imprenditori individuali** e i **soci di società "trasparenti"** potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i **soci di Srl non trasparenti il differimento è limitato ai soli contributi Inps**, dovendo invece le **altre imposte essere versate nei termini ordinari**),
- il **saldo** e il **primo acconto** dei **contributi Inps Gestione separata**.

Si ricorda, tuttavia, che **per poter beneficiare della prevista proroga** è necessario verificare che il contribuente:

1. **eserciti**, in forma di impresa o di lavoro autonomo, **attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (indipendentemente dall'effettiva applicazione degli Isa)**. È quindi a tal fine necessario far riferimento agli indici approvati con il **M. 23.03.2018** e il **D.M. 28.12.2018**,
2. **dichiari** ricavi o compensi di **ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun Isa, dal relativo **decreto ministeriale di approvazione**.

Possono inoltre beneficiare della **proroga** anche i **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir** (e imputano quindi i redditi per trasparenza).

Le altre novità della Legge di conversione, sarà nostra premura inviarvele tramite circolare non appena chiarite dalla stampa specializzata alcune normative contenute nella legge.

Sicuri di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Lucchesi Giuseppe,